SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2000.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Calabria di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Calabria, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 36.073.537.500, di cui L. 17.421.690.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 18.651.847.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge.

Visto il Piano straordinario approvato alla giunta regionale con delibera n. 3410 del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il programma di interventi urgenti, approvato dalla giunta regionale con delibera n. 3410 del 26 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 15 marzo 2000;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 marzo 2000, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente, on. Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Calabria allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 36.073.537.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Calabria ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 36.073.537.500, di cui L. 17.421.690.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 18.651.847.500 a valere sull'annualità 2000;

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

5. La regione Calabria assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finan-

ziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 28 luglio 2000

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BORDON

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 238

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

ANNUALITÀ 1999-2000

REGIONE CALABRIA

	PROVINCIA	COMUNE LOCALITA'	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE INTERVENTO	AUTORITA' DI BACINO	IMPORTO FINANZIATO (migliaia di lire)
1	COSENZA	Acri / Rione Padia	Frana	Trincee drenanti, dreni suborizzontali, muri di sostegno, reticoli di micropali	REGIONALE	1.500.000
2	REGGIO CALABRIA	Bagnara / Pinno - Costone Marturanò	Frana	Riprofilatura e gradonatura, disgaggio, muri di sostegno, reti,chiodature, tiranti	REGIONALE	1.500.000
3	CATANZARO	Catanzaro / Ianò - Rumbolotto	Frana	Drenaggi, paratie, tiranti ed ancoraggi	REGIONALE	3.000.000
4	COSENZA	Civita / La Sentinella	Frana	Rimboschimento, reti, strutture paramassi	REGIONALE	3.243.537,5
5	COSENZA	Cropalati / La Chiusa	Frana	Drenaggi, tiranti e ancoraggi, reticoli di micropali	REGIONALE	1.000.000
6	CROTONE	Cutro/Centro abitato	Frana	Riprofilatura e gradonatura, drenaggi, sistemazioni idraulico-forestali, muri e paratie	REGIONALE	1.300.000
7	VIBO VALENZIA	Fabrizia / Torrente Molino	Frana	Drenaggi, sistemazioni idraulico-forestali, demolizioni	REGIONALE	2.000.000

	PROVINCIA	COMUNE LOCALITA'	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE INTERVENTO	AUTORITA' DI BACINO	IMPORTO FINANZIATO (migliaia di lire)
8	REGGIO CALABRIA	Grotteria / Aspalmo	Frana	Trincee drenanti, gabbioni, muri di sostegno, tiranti e ancoraggi	REGIONALE	500.000
9	VIBO VALENZIA	Joppolo / Centro abitato	Frana	Disgaggio, drenaggio , muri, reti, chiodature, tiranti	REGIONALE	800.000
10	COSENZA	Lago / Torrente Acero	Frana	Drenaggi, muri, tiranti e ancoraggi, reticoli di micropali	REGIONALE	1.300.000
11	CATANZARO	Lamezia Terme / Torrente Cantagalli	Alluvione	Difese spondali, spurgo e abbassamento dell'alveo, scotico superficiale, ripristino sezione idraulica	REGIONALE	2.000.000
12	COSENZA	Luzzi / Santo Miele	Frana	Riprofilatura, drenaggi, sistemazioni idraulico-forestali, gabbioni e paratie	REGIONALE	1.200.000
13	COSENZA	Marano Marchesato / Centro urbano	Frana	Drenaggi, gabbioni, muri di sostegno	REGIONALE	1.000.000
14	REGGIO CALABRIA	Melicucco / Centro abitato	Frana	Riprofilatura e gradonatura, trincee drenanti, muri di sostegno, tiranti, micropali	REGIONALE	1.500.000
15	CROTONE	Melissa / Castello	Frana	Drenaggi, sistemazioni idraulico-forestali	REGIONALE	1.000.000
16	COSENZA	Montegiordano / Rione Quartomigno - S.Rocco	Frana	Drenaggi, muri di sostegno	REGIONALE	2.000.000
17	VIBO VALENZIA	Nicotera / Timpa	Frana	Disgaggio, ancoraggi con chiodature o micropali, reti, strutture para, paramassi	REGIONALE	800.000
18	COSENZA	Nocara / Centro abitato	Frana	Canalette di scolo, rimboschimento, muri di sostegno	REGIONALE	930.000
19	COSENZA	Pietrapaola / Centro abitato	Frana	Disgaggio, drenaggi, disboscamento selettivo, viminate, fascinate, muri, strutture paramassi	REGIONALE	500.000
20	COSENZA	Plataci / Centro abitato	Frana	Drenaggi, reticoli di micropali	REGIONALE	2.500.000
21	CROTONE	Rocca di Neto / C.so Umberto I	Frana	Trincee drenanti, rimboschimenti, viminate e fascinate, paratie, reticoli di micropali	REGIONALE	1.500.000
22	REGGIO CALABRIA	Rosarno / Rione S. Anna	Frana	Trincee drenanti, muri, paratie	REGIONALE	2.000.000

	PROVINCIA	COMUNE LOCALITA'	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE INTERVENTO	AUTORITA' DI BACINO	IMPORTO FINANZIATO (migliaia di lire)
23	COSENZA	S. Fili / Piano Mulino - Uncino	Frana	Riprofilatura, gradonatura, protezione al piede, drenaggi, sistemazioni idraulico-forestali	REGIONALE	1.000.000
24	COSENZA	Scala Coeli / Via Toledo	Frana	Muri di sostegno, reti, tiranti e ancorggi	REGIONALE	500.000
25	COSENZA	Tarsia / Centro abitato	Frana	Canalette, inerbimenti e rimboschimenti, reticoli di micropali	REGIONALE	1.000.000
26	CATANZARO	Vallefiorita / Carvana	Frana	Riprofilatura e gradonatura, protezione al piede, drenaggi, muri, paratie, tiranti	REGIONALE	500.000
				Totale		36.073.537,5
				Risorse finanziarie assegnate con DPCM 30 settembre 1999		36.073.537,5

00A12767

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 settembre 2000.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001 nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A),* in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale ...»;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il medesimo art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la fun-

zione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 16 marzo 1999 secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...» accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Viste le note con le quali il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, hanno trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 1999 con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2000, di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), emanato sulla base dei dati accertati al 31 dicembre 1999;

Considerato che il predetto decreto per motivi d'urgenza è stato adottato, come rappresentato nelle premesse, con riserva di acquisire il parere del Consiglio di Stato in merito alla contestazione avanzata sulla computabilità delle deleghe consegnate all'amministrazione nel mese di dicembre 1999 ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Visto il parere n. 451/2000 emesso dalla I sezione del Consiglio di Stato in data 10 maggio 2000 che ha sostanzialmente confermato, in materia, la posizione espressa dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 49029/8.93.5 del 15 marzo 2000, che era stata oggetto della predetta contestazione;

Rilevato che, in considerazione delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nel predetto parere, non sussistono più i motivi che avevano determinato la ammissione con riserva, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, della Federazione SILP per la CGIL-UILPS alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001 per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nell'ambito della delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Considerato che «le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente», coincidono con quelle individuate nel decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'ambito della Polizia di Stato.

1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale della Polizia di Stato, ripartito, per il biennio 2000-2001, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1999:

a) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), n. 21 distacchi sindacali;

b) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), n. 14 distacchi sindacali;

c) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO), n. 6 distacchi sindacali;

d) S.I.A.P. (Sindacato italiano appartenenti Polizia), n. 5 distacchi sindacali;

e) Federazione SILP per la CGIL-UILPS, n. 4 distacchi sindacali;

f) Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale USP), n. 4 distacchi sindacali;

g) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia), n. 4 distacchi sindacali,

totale n. 58 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Il contingente complessivo di 30 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è così ripartito, per il biennio 2000-2001, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1999:

a) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria), n. 10 distacchi sindacali;

b) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria), n. 5 distacchi sindacali;

c) CISL/Polizia penitenziaria, n. 4 distacchi sindacali;

d) CGIL/Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;

e) UIL/Polizia penitenziaria, n. 2 distacchi sindacali;

f) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria), n. 2 distacchi sindacali;

g) Coordinamento sindacale «Si.A.L.Pe.-SAG», n. 2 distacchi sindacali;

h) Coordinamento nazionale Polizia penitenziaria FFP CISAL, n. 2 distacchi sindacali,

totale n. 30 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato.

1. Il contingente complessivo di 9 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è così ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1999:

a) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale), n. 5 distacchi sindacali;

b) CISL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

c) UIL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

d) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato), n. 1 distacco sindacale;

e) CGIL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale,

totale n. 9 distacchi sindacali.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 30, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 settembre 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A12741

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 settembre 2000.

Modifiche ed integrazioni delle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 3050 del 31 marzo 2000 e n. 3059 del 30 maggio 2000, concernenti la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Prevenzione sismica per tutti i comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina). (Ordinanza n. 3083).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 996;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 3050 del 31 marzo 2000 e n. 3059 del 30 maggio 2000, concernente la disciplina citata in titolo;

Considerato che è necessario disporre l'emanazione di ulteriori disposizioni rivolte a velocizzare e semplificare le procedure per l'attuazione degli interventi a favore della ricostruzione e salvaguardia del patrimonio edilizio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania;

Acquisito il parere della regione siciliana con nota n. 22744 del 26 luglio 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

All'ordinanza n. 3050 del 31 marzo 2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 1, comma 2, secondo periodo: dopo le parole «......le limitazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «di superficie previste dai successivi articoli 2, 3, 4 e»;

all'art. 3, comma 1, primo periodo: sono soppresse le parole «che intendono realizzare un intervento di miglioramento sismico»;

all'art. 3, comma 1, primo periodo: dopo la parola «...., come..» viene sostituita la parola «definito» con la parola «definita»;

all'art. 6, comma 1: dopo le parole, «....nelle aree classificate...» sono soppresse le parole «ad alto rischio sismico»;

all'art. 6, comma 3, sono soppresse le parole «per il calcolo del contributo»;

all'art. 6, comma 3, le parole «della richiesta di contributi» sono sostituite con «di entrata in vigore della presente ordinanza. La destinazione d'uso dell'immobile è esclusivamente riferita a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza»;

all'art. 7, comma 2, sono apportate le seguenti integrazioni:

al termine della lettera «a» sono aggiunte le seguenti parole: «certificato dal sindaco»;

al termine della lettera «b» sono aggiunte le seguenti parole: «su mandato del sindaco; detti stati di avanzamento dei lavori sono sottoscritti dal direttore dei lavori, dal proprietario e dall'impresa»;

all'art. 8, comma 1, dopo le parole «... dalla medesima data.» va inserito il seguente periodo: «I termini suddetti hanno valore perentorio e potranno essere prorogati con ordinanza sindacale solo ed esclusivamente per gravi e comprovati motivi di forza maggiore.»;

all'art. 8, vengono aggiunti i seguenti commi:

3. L'ufficio tecnico comunale, all'uopo supportato dal personale tecnico ed amministrativo assunto in forza dell'art. 14, comma 14, della legge n. 61 del 30 marzo 1998, eserciterà l'alta vigilanza nel corso dei lavori.

4. Nei casi di accertata grave irregolarità il sindaco, avvalendosi del parere del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 9, è tenuto a disporre la decadenza del contributo con obbligo di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

all'art.10, comma 3, al termine del terzo periodo, sono inserite le seguenti parole: «dopo istruttoria da parte dell'ufficio tecnico comunale. Nel caso che la variante comporti modifiche strutturali, tale variante verrà riportata alla conferenza dei servizi per l'approvazione.»;

all'art. 11, comma 2, prima linea: dopo le parole «ed urbanistico...» vengono inserite le seguenti parole «ed economico relativamente all'erogazione del buono-contributo»;

all'art. 11, comma 2, al termine del primo periodo deve essere inserito il seguente periodo: «L'istruttoria verrà condotta con le modalità previste dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2212/1992 e successive modifiche ed integrazioni.»;

all'art. 12, comma 1, viene aggiunto il seguente periodo: «Il certificato di abitabilità potrà essere rilasciato dal sindaco anche in deroga alle norme regolamentari che riguardano le altezze dei vani, ed il rap-

porto tra superfici finestrate e superfici dei vani, quando gli interventi riguardino immobili che ricadono nelle zone omogenee *A* dei piani regolatori generali, e non comportino variazioni in diminuzione dei parametri suscritti rispetto alle situazioni preesistenti. La conferenza dei servizi di cui all'art. 11 esprime il proprio parere anche ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 3-*quater* della legge 13 luglio 1999, n. 226; in deroga al citato disposto, tale conferenza dei servizi viene indetta dal sindaco, sentito il genio civile»;

all'art. 12, vengono aggiunti i seguenti commi:

3. Il progetto, redatto per l'intera unità strutturale, sarà approvato dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996, come modificato dall'ordinanza n. 2768 del 25 marzo 1998. I progettisti incaricati della parte pubblica progetteranno anche la parte privata limitatamente alle opere strutturali di consolidamento (per la parte privata). La restante parte dell'intervento per la parte privata sarà effettuata dai progettisti incaricati dai privati proprietari.

4. Dopo l'approvazione, a cura dei progettisti incaricati della parte pubblica (e privata limitatamente alle opere strutturali) verrà estrapolato il computo metrico relativo alle opere da realizzarsi sulla parte privata. La quota del buono-contributo della parte privata riferita alle sole opere strutturali di consolidamento, calcolata secondo gli articoli 3 o 4, e con le modalità di cui al presente comma, verrà rilasciata dal sindaco a favore dell'ente attuatore dell'opera in unica soluzione e senza trattenute.

5. Il buono-contributo, di cui al comma 4, ed il finanziamento della parte pubblica verranno gestiti direttamente dall'Ente attuatore, secondo le normative vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche e delle ordinanze emesse in merito per la realizzazione unitaria dell'intervento.

6. Ai fini dello sgombero dei campi containers, in attuazione della previsione del comma 1, lettera 1-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1997, n. 228, modificato dall'art. 23-*quater* della legge 30 marzo 1998, n. 61, il comune, per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers, proprietarie e non proprietarie di immobili danneggiati dal sisma del 13 dicembre 1990, e nelle more della realizzazione di immobili con caratteristiche di edilizia pubblica, può procedere alla stipula di contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Il beneficio potrà essere esteso alle famiglie che alla data di pubblicazione della legge n. 228/1997 erano alloggiate nei campi containers, anche se successivamente abbiano lasciato il campo per motivi di necessità, definiti con apposito atto prefettizio su specifica attestazione del comune. L'onere derivante dai contratti di locazione stipulati dai comuni graverà sui fondi della legge n. 433/1991, art. 1, obiettivo l-*ter*.

all'art. 14, comma 3, viene aggiunto il seguente periodo: «Resteranno altresì all'esame delle commissioni comunali, seguendo le procedure previste dall'art. 12 dell'ordinanza n. 2212 del 3 febbraio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, le pratiche in corso in base all'art. 10 dell'ordinanza n. 2414 del 18 settembre 1995».

all'allegato *A* sono effettuate le seguenti variazioni:

il punto 2 è sostituito dal seguente: «Gli edifici che non hanno subito danni alla struttura portante e/o cedimenti alle fondazioni, il contributo verrà determinato secondo l'art. 4; al contrario per gli edifici che hanno subito danni alla struttura portante e/o cedimenti alle fondazioni, il contributo verrà determinato secondo l'art. 3.»;

al punto 4, tabella 1, vengono variati i primi due parametri:

1) la cifra «30 (3)» viene sostituita con «20 (2)»;

2) la cifra «50 (5)» viene sostituita con «30 (3)»;

al punto 4, tabella l, la terza linea è sostituita dalla seguente:

muratura in pietrame squadrato e ben organizzato 80 (8);

muratura in blocchi di tufo 40 (4).

Art. 2.

1. Per la realizzazione del programma di attività relativo al piano nazionale di emergenza sismica per la Sicilia orientale e area dello stretto, le risorse pari a lire 3.000 milioni, deliberate dalla giunta della regione siciliana in data 19 giugno 2000, di cui alla voce n. 124, ob. i-*bis*, priorità 1, del documento di rimodulazione del piano di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, vengono trasferite in deroga alle norme che regolano la contabilità generale dello Stato, nonché quella regionale, al dipartimento della protezione civile, sull'unità previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le modalità di utilizzo delle risorse nonché il programma di attività vengono definite dalla commissione per il piano d'emergenza relativo alla Sicilia orientale e stretto di Messina connesso a situazioni d'emergenza derivanti da rischio sismico, istituita con decreto del 17 maggio 1996, n. 1364.

3. Al Dipartimento della protezione civile sono altresì trasferite le risorse di cui alla stessa voce n. 124, ob. i-*bis,* priorità 1 del documento di rimodulazione del piano di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, relative alla «ricerca sulla sismicità storica», per un importo di lire 650 milioni, e alla «elaborazione linee guida di progettazione», per un importo di lire 350 milioni. L'utilizzazione di dette risorse avverrà d'intesa con la regione siciliana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A12765

ORDINANZA 28 settembre 2000.

Revoca delle somme di L. 44.802.270, L. 1.430.410 e L. 1.059.790, di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972/FPC del 16 luglio 1990, concernente interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, relativamente ai comuni di Giuncugnano, Minucciano e Comano. (Ordinanza n. 3087).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972/FPC del 16 luglio 1990, con la quale sono state assegnate le somme di L. 480.000.000, L. 494.000.000 e L. 101.000.000 rispettivamente ai comuni di Giuncugnano, Minucciano e Comano, per interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987;

Vista la nota n. 3510 del 10 dicembre 1999, con la quale il comune di Giuncugnano (Lucca) ha comunicato che l'importo residuo di L. 44.802.270 sul suddetto finanziamento è da considerarsi economia di bilancio;

Vista la nota n. 7641 del 29 novembre 1999, con la quale il comune di Minucciano (Lucca) ha comunicato che l'importo residuo di L. 1.430.410 sul suddetto può essere considerato economia di bilancio;

Vista la nota n. 5379 del 3 dicembre 1999, con la quale il comune di Comano (Macerata) ha comunicato che l'importo residuo di L. 1.059.790 sul suddetto finanziamento può essere considerato economia di bilancio;

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 9338 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate le somme di L. 44.802.270, L.1.430.410 e L. 1.059.790, assegnate rispettivamente ai comuni di Giuncugnano (Lucca), Minucciano (Lucca) e Comano (Macerata) con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972/FPC del 16 luglio 1990.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A12766

MINISTERO DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

DECRETO 5 settembre 2000.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale del corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal comandante generale del

corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso reparti e/o articolazioni, indicati nel presente decreto, aventi particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attività operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 1999;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio in quelli validi ai fini della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando;

Vista l'informativa al COCER in data 18 aprile 2000, ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto;

Vista la delibera del COCER n. 01/15/8° in data 3 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme indicate, per l'anno 1999, all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di pertinenza dello stato di previsione del Ministero delle finanze - tabella 4 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 6130 «Somme destinate all'incentivazione del personale e della retribuzione per il raggiungimento dei risultati», concernenti l'efficienza dei servizi istituzionali e finalizzate ai servizi di cui al comma 2 del citato articolo, sono destinate al personale indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che, nel 1999, hanno maturato almeno centottantaquattro giorni - escludendo dal computo i giorni di impiego esclusivo come scrivano, autiere con ATPI, addetto mensa, cucina, corriere, vigilanza caserma ed altri incarichi non aventi particolare proiezione operativa - in forza ai seguenti reparti e/o articolazioni:

centro di polizia comunitaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, delle sezioni comando dipendenti dal servizio repressione contrabbando, dal nucleo speciale repressione frodi comunitarie e gruppi dipendenti;

centro repressione frodi, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti e degli uffici in questi ultimi inquadrati;

centro tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti;

centro tutela radiodiffusione, editoria e mercato mobiliare, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti;

nucleo centrale e regionali di polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di ogni gruppo di sezioni, G.I.C.O., G.R.F., G.O.A. dipendenti;

nucleo speciale di polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di ogni gruppo di sezioni dipendente;

nucleo provinciale di polizia tributaria, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

G.I.C.O., ad esclusione della sezione comando;

compagnia, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

tenenza, ad esclusione della squadra comando;

brigata;

distaccamento;

equipaggi delle unità navali e nuclei sommozzatori;

piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;

sezioni di polizia giudiziaria,

purché classificati almeno «nella media» secondo l'ultima valutazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 1999 - escludendo quelle relative a corsi o situazioni diverse dal normale incarico del militare - partecipano alla distribuzione della somma di cui all'art. 4, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo spettante nel 1999:

Livello	Parametro
V	1
VI	1,2
VI-*bis*	1,3
VII	1,4
VII-*bis*	1,5
VIII	1,6
IX	1,8

Art. 3.

1. Tutti i militari che, pur non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, siano stati in forza ad un reparto e/o articolazione per almeno centottantaquattro giorni e purché classificati almeno «nella media» secondo l'ultima valutazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 1999 - escludendo quelle relative a

corsi o situazioni diverse dal normale incarico del militare - partecipano alla distribuzione della somma di cui all'art. 4, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo spettante nel 1999:

Livello	Parametro
V	0,8
VI	1
VI-*bis*	1,1
VII	1,2
VII-*bis*	1,3
VIII	1,4
IX	1,6

Art. 4.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto è pari a L. 27.500.000.000.

Art. 5.

1. I militari titolari di incarichi validi ai fini della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando partecipano alla distribuzione della somma di L. 7.000.000.000, sulla base dei seguenti parametri:

Incarico	Parametro
Comando di reparti dipendenti da zone operative:	
Comandante di gruppo, comandante di compagnia, comandante di nucleo provinciale di polizia tributaria, comandante di stazione navale, comandante di sezione aerea, comandante di tenenza, comandante di sezione operativa navale, comandante di brigata, comandante di squadriglia navale, comandante di distaccamento	1,5
Altri incarichi di comando	1

2. L'incentivo di cui al comma 1 spetta in proporzione al periodo di comando svolto nel 1999, escluse le situazioni di carattere interinale.

Art. 6.

1. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 4 non partecipano:

gli ufficiali di complemento;

i militari formalmente distaccati presso organismi ed enti vari e/o impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 1999;

i finanzieri ausiliari;

gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.

2. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 5 non partecipano:

gli ufficiali di complemento;

gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.

3. Alla ripartizione delle somme di cui agli articoli 4 e 5 partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 1999 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 1999, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 7.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 8.

1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge n. 449/1997, nonché altre somme residuali a seguito dell'effettiva erogazione saranno portate in aumento alla somma complessiva indicata all'art. 4 del presente decreto. Tale somma è ridistribuita secondo quanto previsto negli articoli 2, 3 e 6 del presente decreto in misura proporzionale rispetto ai parametri ivi indicati.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A12768

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del Centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato «CAF Imprese CNA Grosseto S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 7 agosto 2000 con la quale la società «CAF Imprese CNA Grosseto S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Biliotti Saimo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa con la quale in data 17 dicembre 1999 la suddetta ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni:

1) «CNA - Associazione provinciale di Grosseto»;

2) «CNA - Federazione regionale della Toscana»;

Visto il verbale di assemblea straordinaria redatto in data 31 marzo 2000 in Grosseto a rogito notaio dott. Alessandro Marzocchi (n. 37546 di repertorio e n. 8454 di raccolta) e relativo statuto che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione emessa in data 5 settembre 2000, n. 65-32541280 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c),* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «CAF Imprese CNA Grosseto S.r.l.», con sede in Grosseto, via Birmania n. 96, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a),* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 settembre 2000

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

00A12740

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 2000.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Perugia e per la regione Umbria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 15, commi 1 e 3 del decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Umbria, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Perugia e per la regione Umbria;

Considerato che la provincia di Terni è già stata dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi bovinica con decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle provincia di Perugia è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

2. Il territorio della regione Umbria è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2000

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 207

00A12769

DECRETO 26 aprile 2000.

Dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica per la provincia di Pescara.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 11, comma 1 del decreto 2 maggio 1996, n. 358, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto l'allegato *D,* capitolo I, lettera *E,* punto *a)* del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1999;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Abruzzo, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da leucosi bovina enzootica per la provincia di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle provincia di Pescara è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2000

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 208

00A12770

DECRETO 26 aprile 2000.

Dichiarazione di territorio indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Pescara.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 14, comma 1 del decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Abruzzo, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle provincia di Pescara è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2000

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 209

00A12771

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 28764).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM - unità di Reggio Calabria, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e come da protocollo dello stesso, in data 28 ottobre 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9 ottobre 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dal 13 ottobre 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal Contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 412 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 31 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 247 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12712

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità di Nicastro - Lamezia Terme. (Decreto n. 28765).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM - unità di Nicastro, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 28 ottobre 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 settembre 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 6 ottobre 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal Contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Nicastro - Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 680 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 27 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Nicastro - Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 408 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12713

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Foggia. (Decreto n. 28766).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM - unità di Foggia, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 14 giugno 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 aprile 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 1° maggio 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal Contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 462 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 30 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 277 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12714

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Brindisi. (Decreto n. 28767).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla Società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Brindisi, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 27 novembre 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 settembre 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 1° ottobre 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal Contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 693 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 29 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contatto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 415 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12715

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Lecce. (Decreto n. 28768).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla Società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM - unità di Lecce, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 settembre 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 luglio 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 1° agosto 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal Contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 243 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 33 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 146 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12716

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2000.

Modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata del vino «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-*ter* n. 763/1999, che ha annullato il predetto dirigenziale 28 ottobre 1996 di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato è avvenuto in presenza di «eccesso di potere per carenza di istruttoria»;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» in conformità della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio, sezione II-*ter* n. 763/1999;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 relativo all'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale è stato ripristinato in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Frascati» nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000 recante norme concernenti l'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata «Frascati» ed in particolare l'art. 2 che prevede l'emanazione del provvedimento recante le modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona;

Ritenuto di doversi procedere alla emanazione del suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti ai quali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2000, è stata concessa la facoltà prevista dal predetto articolo sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione del vino medesimo per un periodo complessivo non inferiore ai cinque anni precedenti all'entrata in vigore del decreto 28 luglio 2000, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'imbottigliamento fuori zona della denominazione di origine controllata del vino «Frascati».

Art. 2.

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a comunicare, all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i quantitativi di vino destinati all'imbottigliamento fuori zona almeno quindici giorni prima della data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione.

2. Gli stessi soggetti dovranno tenere apposito registro preventivamente vidimato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale dovranno annotare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di imbottigliamento per ogni partita di vino a denominazione di origine controllata «Frascati» imbottigliato i seguenti elementi:

a) quantitativo di prodotto numero e capacità dei recipienti utilizzati;

b) provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneità all'esame chimico-fisico ed organolettici di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992;

c) destinazione della partita imbottigliata.

3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla competente Camera di commercio e conseguentemente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall'annotazione sul predetto registro.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato all'art. 2 del decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12773

DECRETO 27 settembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia «atti a dare vini da tavola», campagna 2000-2001, per la regione Campania, limitatamente alle province di Benevento ed Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino in atto a diventare vino da tavola, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, ad esclusione dei prodotti destinati a v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita destinata all'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1965, n. 73, recante «Norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e sulla disciplina del procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1998, n. 188, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regioni Campania con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel territorio ricadente nelle province di Benevento ed Avellino si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2000-2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania limitatamente alle province di Benevento ed Avellino.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: PETROLI

00A12772

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero - campagna 1999-2000. (Deliberazione 82/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 2038/99 del Consiglio del 13 settembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ed in particolare l'art. 53 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero su tutto il territorio, ed eventualmente, ai produttori di zucchero limitatamente alle regioni del Sud;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1981, n. 694, convertito in legge n. 19 del 29 gennaio 1982, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e in particolare l'art. 3 che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che in tabella *C* prevede un finanziamento di lire 100 miliardi (51,64 milioni di Euro) a valere sul cap. 1980 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria al settore bieticolo-saccarifero;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la proposta avanzata con nota n. 1243/61 del 7 giugno 2000 dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con la quale vengono valutate in circa 59,86 miliardi di lire (30,91 milioni di Euro) le risorse finanziarie occorrenti per corrispondere gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 1999/2000 e viene proposto di utilizzare l'ulteriore disponibilità prevista in finanziaria, anche in relazione ai minori aiuti erogati nelle precedenti campagne 1994/1995, 1995/1996 rispetto al regime previsto dall'Unione europea;

Considerata la situazione di insufficiente competitività del settore bieticolo-saccarifero e l'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento degli aiuti;

Tenuto conto che nel corso della riunione preparatoria del Comitato si è ritenuto opportuno avviare una riflessione sull'opportunità di orientare le risorse eccedenti i livelli massimi di aiuto ad ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo del settore agricolo;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla quale è stata acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per la campagna 1999/2000 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 53 del regolamento (CE) n. 2038 del Consiglio, sono concessi nei limiti massimi delle autorizzazioni comunitarie, a valere sullo stanziamento di 100 miliardi di lire (51,64 milioni di Euro) autorizzato in tabella *C* della legge finanziaria per il 2000 per la concessione di aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero.

Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unità di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalità ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero per le politiche agricole all'AGEA, ente erogatore.

La parte dello stanziamento sopra indicato che dovesse eccedere l'importo degli aiuti consentiti per la campagna 1999/2000 potrà essere, sulla base di misure attuative che il Ministro delle politiche agricole e forestali emanerà in linea con le norme comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, destinata ai bieticoltori con riferimento alle minori somme erogate nelle precedenti campagne 1994/1995, 1995/1996, rispetto a quanto consentito dal citato regolamento (CE) n. 1101 del 1995.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 4

00A12774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2000 è stata modificata la composizione della «Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie», istituita ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico recante norme sull'immigrazione, e dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del succitato testo unico.

È possibili prendere visione della composizione del suddetto organismo sul sito internet del dipartimento per gli affari sociali (www.Affarisociali.it.).

00A12753

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 gennaio 2000 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Winston Spadafora Galvez, console generale della Repubblica del Panama a Napoli.

00A12756

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione dell'ente «Casa di Trieste dell'Istituto delle suore ausiliatrici delle anime del purgatorio», in Trieste.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 agosto 2000, viene estinto l'ente «Casa di Trieste dell'Istituto delle suore ausiliatrici delle anime del purgatorio», con sede in Trieste.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trieste.

00A12754

Riconoscimento dell'estinzione dell'ente «Famiglia dell'Istituto delle figlie della carità canossiane», in Lodi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º settembre 2000, viene estinto l'ente «Famiglia dell'Istituto delle figlie della carità canossiane», con sede in Lodi.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Milano.

00A12755

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.23765-XV.J(2260) del 13 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

SC16 - Sfera di Matteo;

SC21 - Sfera di Matteo;

SC30 - Sfera di Matteo;

BC80/1 - Cilindrica di Matteo;

BC80/2 - Cilindrica di Matteo;

BC80/3 - Cilindrica di Matteo;

BC90 - Cilindrica di Matteo;

BC110 - Cilindrica di Matteo;

BC130 - Cilindrica di Matteo;

BC160/1 - Cilindrica di Matteo;

BC160/2 - Cilindrica di Matteo;

BC210 - Cilindrica di Matteo;

TC90 - Tonante di Matteo,

che il sig. Di Matteo Amodio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Orta di Atella (Caserta) - località Santo Stefano, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale dell'artificio denominato «BC210 - Cilindrica di Matteo», - che avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

00A12802

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 ottobre 2000

Dollaro USA	0,8802
Yen giapponese	95,49
Dracma greca	339,35
Corona danese	7,4550
Sterlina	0,59910
Corona svedese	8,5270
Franco svizzero	1,5237
Corona islandese	72,96
Corona norvegese	8,0430
Lev bulgaro	1,9502
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,603
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,84
Litas lituano	3,5221
Lat lettone	0,5425
Lira maltese	0,3979
Zloty polacco	3,9813
Leu romeno	21375
Tallero sloveno	209,4564
Corona slovacca	43,884
Lira turca	587333
Dollaro australiano	1,6199
Dollaro canadese	1,3235
Dollaro di hong kong	6,8626
Dollaro neozelandese	2,1704
Dollaro di singapore	1,5317
Wan sudcoreano	984,06
Rand sudafricano	6,3580

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12876

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto del Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste

Con provvedimento n. 01688 del 27 settembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd Adriatico S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 10 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria: entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano); art. 17 (riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale, compenso e durata in carica dei sindaci: «l'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge... I sindaci restano in carica per un triennio... L'assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci all'atto della loro nomina...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, che fissa il loro compenso. Essi durano in carica per un triennio..). Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità; *b)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *c)* retribuzione dei sindaci: diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni; *d)* obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 21 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano).

00A12775

Modificazioni allo statuto della Maeci Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1683 del 19 settembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 13 aprile 2000 e 28 giugno 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (nuovo ammontare del capitale sottoscritto e versato: L. 10.000.000.000, in luogo del precedente L. 6.000.000.000); art. 13 (facoltà del consiglio di amministrazione di delegare ad uno o più amministratori le sue funzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. Obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 16 (disciplina della redazione del verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo e nomina del segretario. Possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo); art. 19 (composizione e durata in carica del collegio sindacale. Disciplina in materia di cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale).

00A12776

COMUNE DI ALDENO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Aldeno (Trento) ha adottato il 23 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

di confermare, per l'anno 2000 e per le ragioni meglio espresse in premessa, quanto stabilito con propria deliberazione n. 82 del 28 dicembre 1998 in materia di tariffe I.C.I. per l'anno 1999, e segnatamente:

a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base imponibile degli immobili calcolata ai sensi di legge;

b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune).

(Omissis).

00A12742

COMUNE DI BISUSCHIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Bisuschio (Varese) ha adottato il 22 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

5 per mille, abitazione principale;

5,5 per mille, aliquota ordinaria.

La detrazione per l'abitazione principale è stata fissata in lire 200.000.

00A12743

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Campobello di Licata (Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ICI al 4,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2000 una detrazione del 50% dell'imposta, rispetto a quella dovuta per abitazione principale, per soggetti titolari di pensione di vecchiaia con un reddito imponibile complessivo riferito al nucleo familiare, non superiore a L. 36.000.000;

3. *(Omissis).*

00A12744

COMUNE DI CASTELVISCONTI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Castelvisconti (Cremona) ha adottato il 26 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni d'imposta, nonchè per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute nel decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

3. *(Omissis)*;

4. *(Omissis).*

00A12745

COMUNE DI CODRONGIANOS

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Codrongianos (Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

di determinare, per i motivi esposti in premessa, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000:

aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

aliquota ordinaria del 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A12746

COMUNE DI CORREZZANA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Correzzana (Milano) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) sei per mille da applicarsi a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e ai beni immobili ad essa equiparati ai sensi del regolamento comunale ICI;

b) sette per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di lasciare invariata la misura della detrazione fissata in L. 200.000 per l'abitazione principale.

00A12747

COMUNE DI OPPEANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Oppeano (Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di fissare per l'anno 2000, *(omissis)*, nella misura del 6 per mille e relativamente a tutti gli immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

00A12748

COMUNE DI ROCCA DE' BALDI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Rocca de' Baldi (Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (ICI) nella misura del 4 per mille.

2. di stabilire le sottoindicate agevolazioni in materia ICI:

detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente.

00A12749

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di San Pietro in Casale (Bologna) ha adottato il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1) di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille;

2) di differenziare l'aliquota come segue:

al 4,5 per mille per:

a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12 - comma 1, 4 e 5 - del regolamento comunale ICI;

b) immobili già dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero - agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);

c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attività, penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione) (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);

d) immobili classificati al gruppo D/1 — D/7 — D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attività nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per sessanta mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attività) (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);

e) terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);

f) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);

g) immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l'attività nel comune di San Pietro in Casale;

al 4 per mille:

per le abitazioni locate a seguito di convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione);

al 7 per mille:

per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12 - comma 2 3 e 6 - del regolamento comunale ICI;

3) di stabilire per l'anno 2000 l'esonero dal pagamento dell'ICI per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle entrate;

4) i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota dovranno presentare per se e per gli altri contitolari apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 2000;

5) di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 240.000.

00A12750

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Livinallongo Col di Lana (provincia di Belluno) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2000. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 2000).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Livinallongo Col di Lana citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla seconda colonna della pag. 51, alla tabella 1, al quinto rigo della terza colonna (Area ICI 2 Valore/mq), dove è scritto: «*75.500*», leggasi: «*75.000*»; ed ancora, alla tabella 2, al terzo rigo della terza colonna (Area ICI 2, Valore/mq), dove è scritto: «*75.500*», leggasi: «*75.000*».

00A12751

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Angiera (provincia di Varese) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2000. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 2000).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Angiera citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla seconda colonna della pag. 9, alla prima e seconda riga, nonché nel sommario, dove è scritto: «*Angiera*», leggasi: «*Angera*»; ed ancora nella terzultima e penultima riga della medesima pag. 9, dove è scritto: «aliquota principale *0,6* per mille; aliquota per prima abitazione *0,5* per mille.», leggasi: «aliquota principale *6* per mille; aliquota per prima abitazione *5* per mille.».

00A12752

Comunicato relativo alla disposizione n. 8325 del 18 settembre 2000, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, recante estensione ai dirigenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e istituzione del ruolo unico. (Disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2000).

Nell'allegato alla disposizione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 24, prima colonna, nelle premesse, all'ultimo rigo del quintultimo capoverso, dove è scritto: «... quale emerge dal testo del decreto legislativo n. 29/1993;», leggasi: «...quale emerge dal testo *vigente* del decreto legislativo n. 29/1993;»;

alla pag. 24, seconda colonna, al punto 3), al terzo rigo, dove è scritto: «... scadenza pari a quella dell'incarico e la sua durata, gli obiettivi...», leggasi: «... scadenza pari a quella dell'incarico *stesso. I contratti medesimi specificano l'oggetto dell'incarico* e la sua durata, gli obiettivi...».

00A12777

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651231/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77